

STATUTO DEL COMUNE DI TONADICO

PREFAZIONE

Il nuovo statuto comunale, espressione dell'autonomia e dell'autogoverno locale, vuole essere non solo un momento di partecipazione, di coinvolgimento e di sforzo di elaborazione di proposte e forme della collettività, ma anche una rivisitazione storica delle vicende che hanno portato la Comunità di Primiero e il Comune di Tonadico ad essere espressione di continua crescita civile, sociale ed economica partendo dall' "antica Regola" per approdare all'attuale ordinamento comunale.

Il Primiero nella seconda metà del XIV secolo per la prima volta si trova a costituire un'entità politico-amministrativa indipendente da Feltre, confermando attraverso la Comunità di Valle la propria autonomia amministrativa e la propria identità con l'approvazione degli Statuti del 1367. Per la verità gli Statuti del 1367 non furono che la riconferma delle piccole leggi inveterate, di un primo Statuto scritto dal vescovo di Feltre, Gregorio de Tauri, nel 1325. L'atto dell'approvazione degli Statuti, inserito nel contesto storico in cui vide la luce, acquista un duplice valore simbolico: è la testimonianza più alta della raggiunta autonomia della Valle e, insieme, indica il sostanziale rispetto portato ai diritti e alle consuetudini della stessa. L'approvazione signorile fece sì che anche più tardi, all'inizio del dominio tirolese, gli statuti potessero configurarsi come "cassa di risonanza delle rivendicazioni di autonomia" della comunità e come "documento solenne che le ribadisce e le esplicita". Tonadico, dopo il subisso per terremoto dell'antico villaggio di Piubago dopo il 1114 divenne, quale abitato più antico della Valle, il centro amministrativo di Primiero. Nel Palazzo del Giudizio o della Reggenza (ora Palazzo Scopoli) vennero conservati gli Statuti.

Fu scritto: "questo statuto è nelle mani di Marzol de Tonadig il qual sempre alli giorni deputadi d'audienza lo portò secco alla stadera, et lo conserva como una reliquia...".

A partire dalla seconda metà del '200 la Regola di Tonadico acquisì importanza sempre maggiore, dovuta molto probabilmente alla contiguità con il Castel Pietra, centro politico della Valle ed espressione del potere signorile. Nel corso del XV secolo Tonadico diverrà anche sede del tribunale, togliendo alla Pieve un'antica prerogativa attestante anche negli Statuti del 1367. La sudditanza al dominio austriaco dal 1373 non recò turbamento agli Statuti, ma convalida e rispetto di questi e la comunità di Tonadico perseverò nella tradizione di diritti, doveri ed usi civici. I diritti di uso civico consistettero e tuttora consistono in varie forme di usi o godimenti fra cui le principali quelle del pascere ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico ed ottenere legname per la costruzione o ricostruzione o riparazione di case di abitazione, od anche per particolare lavoro; del diritto di ammassare ghiaia o sassi, di "cavar pietre" per costruzioni, ecc. I diritti di uso civico in buona sostanza "comprendono anche il diritto di godimento, da parte di un singolo utente, dei beni collettivi appartenenti al suo Comune".

Gli usi civici subirono vari e notevoli influssi nel corso della storia, ma sopravvissero anche alle invasioni barbariche ed ebbero dalla legislazione germanica l'influenza della diversa concezione della proprietà collettiva. Nel periodo delle Signorie e dei Comuni rimasero ed anzi ne ebbero rinforzo con forme di adattamento a nuovi concetti, ma con la prerogativa della loro necessità di sopravvivenza. Con il cadere del feudalesimo e l'insorgere delle nuove dottrine liberistiche del sec. XVIII gli usi civici vennero avversati. Varie leggi furono emanate provocando reazioni talvolta cruente della popolazione, ma gli usi civici ancora una volta sopravvissero come diritto naturale, anzi si rafforzarono. Tale situazione si verificò anche nella nostra valle e già molto tempo prima, indicando con ciò una conoscenza collettiva ormai radicata.

Quando nel 1612 il dinasta Welsperg volle mutare il dovere dei sudditi primierotti imponendo nuove norme per la ricostruzione del Castel Pietra, la Comunità primierotta insorse perché l'atavica tradizione non venisse mutata.

Tra il 1661 ed il 1681 viene compilato il primo libro ufficiale del Catasto dei beni della Comunità. Il secondo Catasto seguì nell'anno 1793.

Anche l'esperienza napoleonica per poco tempo turbò i sentimenti della gente primierotta che inutilmente insorse.

La Valle di Primiero passò successivamente sotto il dominio del Governo bavarese e con disposizione dello stesso dal 1 giugno 1807 vennero dichiarati scaduti gli statuti. Un decreto successivo, in data 4 ottobre 1807, poneva fine alle Regole ed istituiva i Comuni alla moda francese. Ma già nel 1813 Primiero tornò sotto il dominio Asburgico e divenne Distretto di Primiero.

Ancora varie, alterne e contrastate furono le vicende della comunità di Primiero e di Tonadico, ma la popolazione con grande umiltà, obbedienza e fierezza seppe sempre difendere e sostenere le proprie norme sotto ogni aspetto: sociale, economico, religioso, ambientale. Il Comune di Tonadico intende quindi varare questo nuovo Statuto non solo in ossequio alla legge e con il fine di dotarsi di un mezzo giuridico che dia certezza al proprio operare e maggior efficacia al suo servizio al cittadino, ma anche con l'intenzione e la necessità di non dimenticare ciò che fu, le sane regole di vita della nostra gente del tempo passato, le precise norme di convivenza che, come nel tempo andato, ancor oggi pur nei mutati costumi devono accompagnare la nostra esistenza, la nostra vita di comunità.

TITOLO I

Art. 1

Autonomia - Autogoverno

1. Il Comune di Tonadico è Ente Autonomo e di autogoverno della comunità locale.
2. Esso è retto dal presente Statuto, adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige e nel rispetto dei principi della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
3. Lo Statuto si ispira altresì ai principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia locale.
4. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della Legge e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Territorio

1. Il comune di Tonadico è costituito dalla popolazione e dalla parte del territorio della Repubblica come delimitato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228 ed approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. E' comprensivo delle frazioni di Tonadico e di San Martino di Castrozza.
3. Confina con i territori dei Comuni di: Fiera di Primiero, Transacqua, Siror, Sagron Mis, Moena, Predazzo, Taibon Agordino, Canale d'Agordo, Falcade, Voltago Agordino e Gosaldo, per una superficie complessiva di km/q 93,64.

Art. 3
Sede

La sede è ubicata nel paese di Tonadico.

Art. 4
Stemma e gonfalone

Lo stemma ed il gonfalone sono stati approvati definitivamente dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 16239 di data 13 dicembre 1988. Lo stemma è così definito:

Blasonatura: “Partito; nel 1° troncato di verde e d’azzurro, alla lontra d’argento posta in palo sulla troncatura; nel 2° di rosso al castello d’argento movente da una roccia al naturale posti in cuore”.

Corona: “Civica di Comune”.

Ornamenti: “A destra una fronda d’alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale legate da un nastro d’argento e di rosso”.

Il gonfalone è così definito:

Vessillo di bianco affiancato su entrambi i lati, da un palo di rosso ciascuno di larghezza pari a 1/6 della larghezza totale del drappo, terminante con tre punte al ventame, recante al centro lo stemma comunale, munito dei suoi ornamenti, sovrastante la dicitura in argento – Comune di Tonadico -, disposta su tre file, appeso ad un bilico unito all’asta mediante un cordone a nappe, il tutto d’argento.

Art. 5
Potestà regolamentare

Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti.
2. E’ altresì titolare di funzioni amministrative e gestore dei servizi pubblici che gli sono affidati con legge e previa assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

Art. 7
Funzioni proprie

1. Il Comune di Tonadico rappresenta la propria Comunità, ne cura unitamente gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. A tal fine:
 - a) orienta la propria azione all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona;
 - b) rende effettiva la partecipazione all’azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, allo svolgimento ed al controllo delle attività;

- c) promuove la tutela della vita umana, della persona, e della famiglia, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, nell'impegno di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- d) concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione di un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei genitori;
- e) concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare, nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- f) promuove l'equilibrato assetto del territorio, tutela la salvaguardia dei cittadini, opera per la coesistenza delle diverse specie viventi, favorisce la soluzione del bisogno abitativo, valorizza il patrimonio storico ed artistico del Comune e le tradizioni culturali;
- g) valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione all'iniziativa economica privata e alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali;
- h) sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
- i) promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel Comune convivono;
- j) valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali;
- k) favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini e agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati;
- l) promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina al proprio interno procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione;
- m) concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti Locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico;
- n) l'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità;
- o) ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società;
- p) si ribadisce il collegamento tra il Comune e l'uso del territorio con particolare riferimento alla tutela del patrimonio soggetto ad uso civico così come previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 elencati nel Decreto del Commissario degli usi civici 22 dicembre 1992, prot. n. 511/92.

Art. 8 *Metodi*

1. Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico:
 - a) sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggior rilievo;
 - b) stimola la collaborazione dei gruppi, cooperative o associazioni;
2. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

3. Per i fini che precedono, il territorio comunale può essere articolato in uffici periferici semprechè sussistono possibilità e ragioni effettive di decentramento ed esigenze per avvicinare il cittadino alle civiche istituzioni.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 *Organi*

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO I – IL CONSIGLIO

Art. 10 *Qualificazione e competenza*

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne individua ed interpreta gli interessi generali, ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da Esso proposto. Il Consiglio comunale esercita su tutte le attività del Comune le funzioni di controllo politico ed amministrativo.
2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnateli dalla Legge Regionale le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica delle attività comunali.
8. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

Art. 11

Convocazione e funzionamento

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di Legge, Statuto o Regolamento.
4. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e diventano efficaci una volta adottate dal Consiglio comunale, la relativa surrogazione deve avvenire entro 15 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.
6. Ove un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede adeguate giustificazioni.
7. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.
8. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura del 50% della indennità massima prevista dalla legge.

Art. 12

Convocazione e costituzione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
5. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.
7. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
8. Ogni deliberazione del Consiglio comunale è approvata quando ottiene il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
9. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti e gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

10. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
11. La Conferenza dei Capigruppo consiliari coadiuva il Sindaco nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento consiliare.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o speciali stabilendone il numero e le competenze.
2. Il Regolamento determina le disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

Art. 14

Deliberazione delle proposte

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto od altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 15

Nomine consiliari

1. Qualora per disposizione di legge o Regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti senza ulteriori formalità.
2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi comprendenti almeno 2 Consiglieri.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

CAPO II – LA GIUNTA

Art. 17

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale, unitamente al Sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli Assessori possono essere scelti tra i cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari comunali.
4. Essa esercita, insieme al Sindaco, attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
5. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
6. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo e di gestione in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo.
7. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

Art. 18

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità. Gli interventi del Segretario comunale diversi dal parere di legittimità saranno subordinati alla richiesta del Sindaco o degli Assessori interessati.
4. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla sostituzione, su proposta del Sindaco, con la maggioranza prescritta per l'elezione della Giunta.
5. Il Sindaco può motivatamente proporre al Consiglio, impregiudicata restando analoga facoltà in capo ad ogni singolo Consigliere, la revoca di singoli componenti della Giunta, designando contestualmente il sostituto. La proposta è accolta e il nuovo Assessore sostituisce il precedente quando voti a favore di essa, a scrutinio palese, la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 19

Votazione della sfiducia

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci giorni e non oltre i trenta giorni successivi.

2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

CAPO III – IL SINDACO

Art. 20

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
3. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
4. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati e le liti.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
6. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno, nomina la Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
7. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori. Può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio.
8. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alle designazioni ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi.
10. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, fermo restando le relative autonomie gestionali.
11. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario comunale.
12. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

Art. 21

Il Vice Sindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano per età.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 22

Uffici e personale

1. Gli Uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza ed accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il “Regolamento di Organizzazione e del Personale”, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a) l’articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e di cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) l’organizzazione ed il funzionamento della “Commissione di disciplina”;
 - g) i criteri per la formazione e l’addestramento.

Art. 23

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale:
 - a) cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli Uffici competenti;
 - b) accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
2. Spetta, in particolare, al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento ed avvalendosi degli Uffici competenti:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
3. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del Regolamento.
4. Le “Commissioni di Gara” sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del “Regolamento di Contabilità”. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di Ufficiale rogante, la Commissione di Gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
5. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del “Regolamento di Contabilità”. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di Ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da Lui delegato.
6. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri Organi del Comune, i Regolamenti disciplinano l’esercizio da parte del Segretario comunale delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

Art. 24

Aziende speciali e istituzioni

1. Quando siano istituite Aziende o Istituzioni, il Presidente è nominato dal Sindaco, in base a criteri di documentata esperienza e capacità.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) nominati dal Sindaco, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio.
4. Lo Statuto dell'Azienda determina gli atti fondamentali dell'Azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i "Regolamenti concernenti i servizi".
5. Il Regolamento stabilisce le norme sull' "Organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione", che può avvalersi delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni. Sono approvati dal Consiglio comunale il "Programma annuale di spesa", i "Programmi operativi" e gli altri atti stabiliti dal Regolamento.
6. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle Aziende e delle Istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 25

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il Vice Sindaco, o in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dall'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO IV

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 26

Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con ogni altra Pubblica Amministrazione o Istituzione, con i privati, avvalendosi nel limite della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed unione di Comuni.

Art. 27

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2 della Legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 28

Partecipazione ed accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
 - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
 - f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 29
Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello "Statuto del Consorzio".
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

Art. 30
Forme di gestione

1. Il Comune di Tonadico garantisce i servizi pubblici locali ed altresì collabora alle iniziative inerenti lo sviluppo economico e sociale della comunità nelle seguenti forme:
 - a) mediante l'Azienda consorziale municipalizzata di Primiero, di cui all'art. 85 del D.P.G.R. 4/L 27 febbraio 1995, per i servizi di produzione ed erogazione di energia elettrica, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Può essere gestita mediante Aziende speciali anche la gestione degli acquedotti;
 - b) mediante partecipazione a Società di capitali a partecipazione pubblica, di cui all'art. 88, per la gestione di strutture sportive e/o turistiche, nonché per altri servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) in concessione a terzi, di cui all'art. 88, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, privilegiando nella scelta del concessionario, a parità di condizioni le cooperative e le associazioni di volontariato;
 - d) mediante consorzi, di cui all'art. 85, per il servizio di vigilanza boschiva. Attualmente sono gestiti in consorzio i servizi di scuola media, macello, vigili del fuoco, impianti turistico sportivi;
 - e) mediante Istituzioni, di cui all'art. 89, quali la "Casa di Soggiorno S. Giuseppe";
 - f) mediante la forma dell'istituzione il servizio di biblioteca, attualmente gestito in consorzio;
 - g) mediante convenzioni, di cui all'art. 84, possono essere gestiti i servizi di: biblioteca, cultura, scuola media inferiore, vigili del fuoco, macello, gestione amministrativa del personale, vigilanza urbana, attualmente gestiti o mediante consorzi o in economia;
 - h) mediante convenzione con il Comune di Siror per svolgere in modo coordinato i seguenti servizi e funzioni: vigilanza urbana, gestione dei servizi tecnici comunali, sgombero neve, gestione della fognatura e dell'acquedotto, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, scuola elementare di S. Martino di Castrozza. Possono inoltre essere gestiti mediante convenzione con il Comprensorio le attività culturali e di promozione sportiva;
 - i) mediante delega al Comprensorio di Primiero la gestione delle attività socio assistenziali;

- j) in economia per i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale, quali la gestione delle fognature e la manutenzione della rete viaria;
2. Le modalità organizzative dell'azienda ed istituzioni intercomunali sono demandate all'attuale statuto dell'azienda consorziale e al regolamento delle istituzioni.
 3. Ai medesimi statuti e regolamenti sono demandati anche la nomina e la revoca degli organi delle stesse.

Art. 31
Unione di comuni

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni del territorio comprensoriale.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una "dichiarazione di obiettivi e di intenti", intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo "Statuto dell'Unione" sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.
4. Il Comune può dar vita ad un'unione con il Comune di Siror avente caratteristiche omogenee e complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale fusione.
5. Durante l'unione può essere attuato l'esercizio di una pluralità di funzioni o servizi.
6. Lo Statuto dell'unione disciplina la composizione e la nomina degli organi che sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente, nonché la durata che non può essere superiore ai 15 anni.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 32
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le Associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, degli emigranti, associazioni di volontariato nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità Locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 33

Strumenti di partecipazione

Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune assicura l'attivazione delle più ampie forme di consultazione popolare al fine di acquisire pareri su tematiche specifiche. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla vita amministrativa del Comune, la frazione di San Martino di Castrozza, attraverso un'organizzazione autonoma di assemblee popolari, può porre all'attenzione del Consiglio comunale problematiche generali di tutta la frazione. Stante la particolarità della frazione divisa su due Comuni (Tonadico e Siror), ciò garantisce da una parte l'unitarietà delle esigenze e dall'altra l'autonomia necessaria a favorire un costruttivo processo di sviluppo dell'intera comunità interessata su ambedue i Comuni.

Art. 34

Proposte di provvedimenti amministrativi

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 50 (cinquanta), possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, con firme autenticate ai sensi di Legge, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, all'Organo competente, corredandole del parere del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi interessati.

Art. 35

Disciplina dei provvedimenti

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 180 (centottanta) giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Il Consiglio comunale determina con Regolamento:
 - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
 - c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi a:
 - appalti per servizi, forniture ed opere pubbliche;
 - concessioni edilizie;
 - licenze commerciali;
 - autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 36

Partecipazione al procedimento

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

- a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
- b) audizione del Cittadino o della rappresentanza dei Cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli Organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
- c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
- d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà:

- a) di presentare memorie e documenti;
- b) di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici;
- c) di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il Regolamento fissa le norme ed i tempi dell'intervento, tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

Art. 37

Istruttoria pubblica

Il Consiglio comunale può disporre l'istruttoria pubblica per ogni provvedimento di competenza dell'Amministrazione. L'istruttoria pubblica non sarà ammessa in ordine agli normativi, amministrativi e di programmazione.

Art. 38

Speciali forme di pubblicità

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i Regolamenti;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
- e) i piani urbanistici;
- f) il piano del commercio;
- g) tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- h) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 39

Diritto di accesso ai cittadini

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle Aziende, degli Enti o delle Istituzioni da esso dipendenti.
2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente; al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per i pagamenti delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o altro funzionario indicato dal Regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione ed il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.
5. I documenti dell'archivio Storico del Comune di Tonadico sono consultabili su motivata richiesta scritta e su specifica autorizzazione del Segretario comunale, che di volta in volta ne registra la fruizione.

TITOLO VI

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 40

Bilancio e contabilità

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali, regionali e provinciali.
2. La gestione contabile del Comune è disciplinata nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 41

Facoltà del Revisore dei conti

1. Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha facoltà di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio comunale elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 42

Controllo di gestione

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il Regolamento può istituire l'"Ufficio per il controllo della gestione", al fine di:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione Comunale;
 - b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardante l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;

- c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Interpretazione delle norme dello Statuto comunale

1. L'interpretazione delle norme del presente Statuto spetta al Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione comunale per lo Statuto.
2. Il Consiglio comunale interpreta le norme dello Statuto applicando i criteri stabiliti dalle disposizioni sulla Legge in generale, che precedono il Codice Civile.
3. La relativa deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

Art. 44

Revisione dello Statuto

1. Le revisioni dello Statuto avvengono nel rispetto delle procedure e delle norme previste dalla legge.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante il giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 45

Emanazione dei Regolamenti

1. Il Consiglio comunale emana i Regolamenti nelle materie ad esse demandate dalla legge nonché quelle previste dal presente Statuto, e in tutte le altre materie di competenza comunale.

Art. 46

Termini per l'adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, ad esclusione del Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente, i cui termini di adozione sono stabiliti per legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti dalla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto non incompatibili con le norme di legge e dello Statuto.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.